



# COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

SETTORE PRIMO

N. 159

UFFICIO CONTENZIOSO

del 17 MAG. 2012

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 288 del 18 MAG. 2012

**Oggetto :** Concessione loculo n. 349 1<sup>a</sup> fila lato sud del II<sup>o</sup> lotto V<sup>a</sup> zona. - Provvedimenti

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4<sup>o</sup>, 183 comma 9<sup>o</sup> D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4 , comma 2<sup>o</sup> e 17 , D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del PEG;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del bilancio di Previsione.

Premesso:

- che i Cimiteri fanno parte del demanio Comunale ai sensi dell'articolo 824 del Codice Civile;
- che tutte le sepolture private nell'ambito cimiteriale sono soggette a concessione da parte del Comune;
- ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto previa assegnazione del manufatto o dell'area;
- tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/1990;
- il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato al concessionario e ai suoi familiari;
- lo ius sepulchri (diritto di sepolcro), inteso quale diritto reale ad essere inumati o tumulati nel loculo, si acquista per il solo fatto di trovarsi in quel determinato rapporto di parentela col concessionario, si trasmette iure sanguinis e non iure successionis;
- dato atto che nel nostro ordinamento lo ius sepulchri (diritto di sepolcro) si fonda su una concessione da parte dell'Autorità amministrativa di un'area di terreno o di una porzione di edificio (loculo – colombario) in un cimitero pubblico di carattere demaniale in forza dell'art. 824 c.c. e tale concessione, in quanto si riferisce all'uso specifico cui l'area stessa è permanentemente destinata, crea, a sua volta, nel privato concessionario un diritto soggettivo perfetto di natura reale, nei confronti degli altri privati come tale alienabile, prescrivibile ed espropriabile, salvo le particolari limitazioni che siano previste dai regolamenti comunali, in base ai quali la concessione è stata fatta;
- che in caso di controversia, o quando risulti il disaccordo tra i familiari, l'Amministrazione, comunale, allo scopo di dare efficace risposta ad annose situazioni stratificatesi all'interno del Cimitero nel corso di molti decenni, sulla mera esigenza di ripristino della legalità e nell'intento di ristabilire la certezza del diritto e per evidenti ragioni di ordine e buon governo del cimitero, ha la facoltà di disporre della revoca della concessione;
- dato atto della controversia sorta tra Labombarda Francesco e gli eredi di Labombarda Pasquale sulla titolarità della concessione del loculo n. 349 1<sup>a</sup> fila lato sud del II<sup>o</sup> lotto V<sup>a</sup> zona;
- considerato che la concessione è circoscritta alla salma per la quale è stata posta in essere e che conseguentemente se si decide di estumulare la salma la concessione, per il disposto dell'art. 93 del D.P.R. n.285/1990 si estingue per esaurimento del fine per cui la concessione era sorta;
- visto il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- Visto che con decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 è differito al 31/03/2012;
- Visto l'art.29, comma 16 quater, del Decreto Legge 29/12/2011 n. 216, convertito dalla Legge n. 14 del 24/02/2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 è stato ulteriormente differito al 30/06/2012;
- Visto l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina le modalità di gestione dell'esercizio provvisorio;

## DETERMINA

1. Dirimere la controversia sorta tra Labombarda Francesco e gli eredi di Labombarda Pasquale sulla titolarità della concessione del loculo n. 349 1<sup>a</sup> fila lato sud del II<sup>o</sup> lotto V<sup>a</sup> zona con la revoca della succitata concessione.

2. Concedere di tumulare i resti mortali di Labombarda Cosimo, fino alla scadenza della concessione (giusta delibera della Giunta Municipale n. 108 del 02/05/1965 - Contratto rep. n. 216 del 07/03/1972), in un ossario di proprietà del Comune.

IL DIRIGENTE I° SETTORE F.F.  
F.to Dott. Vito PALMIERI

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 704 il  
18 MAG. 2012 e vi rimarrà per 15 giorni.

---

IL MESSO COMUNALE  
F.to *[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr. Vito PALMIERI

---

Copia conforme per uso amministrativo.

Giovinazzo li

18 MAG. 2012

